

- Stesura definitiva -



REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALLA SANITÀ

ALLEGATO C.C.
n° 4 DEL 14/2/95

ALLEGATO
SUCCESSIVAMENTE
ALLA C.C. n° 37
DEL 30/9/1995

REGOLAMENTO-~~TIPO~~ D'IGIENE

Comune di Mazze'
- Prov. di Torino -



NOVEMBRE 1991



VARIAZIONE: *Avvertenza generale*

PER EFFETTO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE ENTRATE
IN VIGORE ANCHE A LIVELLO REGIONALE LEGGASI U.S.S.L.
IN LUOGO DI U.S.S.L.



SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

Considerata la complessità della materia e le difficoltà, da parte dei Comuni, di aggiornare il Regolamento locale di Igiene (per le continue innovazioni tecnologiche a livello industriale, edilizio, agricolo, alimentare, nonché le numerose novità che con frequenza intervengono nella legislazione e l'opportunità di un coordinamento dei diversi aspetti igienico-sanitari) si è evidenziata – anche su sollecitazione di alcuni Amministratori comunali – la necessità e l'urgenza di un attivo intervento regionale in proposito.

Si è, quindi, predisposta la seguente ipotesi di Regolamento-tipo di Igiene (bozza), peraltro favorevolmente valutata dal Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza nella seduta del 15 marzo 1990, che i Comuni potranno utilizzare nell'esercizio dei loro poteri istituzionali.

L'Assessore Regionale alla Sanità
EUGENIO MACCARI

Il Presidente della Giunta Regionale
GIAN PAOLO BRIZIO

Titolo 1

OBIETTIVI GENERALI

2

MAZZE
Comune di Torino
SEGRETARIO COMUNALE

Titolo 1

OBIETTIVI GENERALI



1.1 FINALITÀ E COMPETENZE

1.1.01 Compiti e scopi

Il Regolamento disciplina la materia dell'igiene e sanità pubblica in attuazione ed interpretazione della legislazione nazionale e regionale adeguandola alle particolari condizioni locali.

Per quanto non compreso nel Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e nelle altre normative emanate dallo Stato e dalla Regione sulle specifiche materie.

Le norme delle leggi statali e regionali che verranno emanate sulle materie oggetto del presente Regolamento, comportano implicita modifica di quanto in esso contenuto, senza bisogno di particolare recepimento.

1.1.02 Competenze in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite allo Stato, alla Regione e alla Provincia sono esercitate dai Comuni singoli ed associati tramite la U.S.S.L. territorialmente competente. Inoltre:

a) i provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale si avvale dei Servizi della U.S.S.L. per l'attività istruttoria;

b) per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi delle UU.SS.SS.LL., dandone avviso all'Amministratore Straordinario. (*)

(*) VARIATIONE:

TITOLO I

1.1. FINALITÀ E COMPETENZE

1.1.02 COMPETENZE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA LETTERA b)

VENGONO SOSTITuite
LE PAROLE "ALL'AMMINI-
STRATORE STRAORDINARIO"
CON LE PAROLE "ALL'ORGANO
COMPETENTE DESIGNATO".

SEGRETARIO COMUNALE

Titolo 2

MALATTIE INFETTIVE



SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "P. P. P.", written over the stamp and the title.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, possibly reading "P. P. P.", located in the lower left area of the page.

2.1 PROFILASSI

2.1.01 Vaccinazioni

Le vaccinazioni obbligatorie vengono praticate secondo le norme stabilite da apposite leggi e Regolamenti.

Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, possono essere disposti interventi di immunizzazione attiva e passiva a carattere contingente, in relazione a situazioni epidemiologiche locali.

L'Ufficio dello Stato Civile trasmette mensilmente al Servizio della U.S.S.L. territorialmente competente, incaricato dell'esecuzione delle vaccinazioni, i dati anagrafici di ogni nato. Lo stesso Ufficio trasmette parimenti ogni mese, al Servizio, l'elenco corredato dalle generalità, degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti di età inferiore ai 15 anni.

Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido, la scuola materna, le scuole d'obbligo ed ogni altra collettività, anche privata, se non dimostra con apposito certificato rilasciato dalla U.S.S.L. in cui risiede, di essere stato sottoposto in modo corretto alle vaccinazioni obbligatorie.

I Direttori delle scuole, istituti ed altre collettività anche private che accolgono minori, sono responsabili dell'osservanza di detta norma.

In attuazione del disposto della legge 5 marzo 1963, n. 292 e succ. integr., gli esercenti di attività lavorative ivi previste, devono curare che vengano sottoposti a vaccinazione antitetanica i lavoratori dipendenti.

Se le vaccinazioni vengono eseguite a cura dell'esercente di attività lavorative, questi deve provvedere a che la documentazione dell'avvenuta vaccinazione antitetanica di ciascun lavoratore e dei successivi richiami, sia trasmessa al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. nel cui territorio ha sede l'insediamento produttivo che provvederà a darne notizia al Servizio di Igiene Pubblica delle U.S.S.L. di residenza dei lavoratori.

Copia della documentazione dovrà essere conservata presso il luogo di esercizio dell'attività.

Il medico incaricato della vaccinazione, deve provvedere in proprio alla trasmissione al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. nel cui territorio è installato l'insediamento produttivo, dei dati relativi a ciascun lavoratore vaccinato secondo quanto prescritto al punto che precede.

Tutti i sanitari che eseguano vaccinazioni a qualsiasi titolo, ne danno comunicazione, per iscritto, al Servizio dell'U.S.S.L. incaricato dell'esecuzione della vaccinazione, per la registrazione delle vaccinazioni praticate, indicando per ogni soggetto i dati anagrafici, il domicilio, la data in cui sono state eseguite le somministrazioni, il tipo di vaccino adoperato e il nome della ditta produttrice, il numero della serie di fabbricazione, la data di scadenza.

2.1.02 Denuncia dei casi di malattie infettive

Le denunce di malattie infettive prescritte dall'art. 254 T.U.L.S. devono essere fatte pervenire tempestivamente al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. nel cui territorio si è manifestata la malattia per gli adempimenti profilattici di competenza.

Qualora successivamente all'inoltro della denuncia intervenga una modificazione della diagnosi, questa andrà tempestivamente segnalata al Servizio stesso.

PROVINCIA DI TORINO
SEGRETERIO COMUNALE

La denuncia di malattia infettiva dovrà essere redatta su apposito modello regionale.

Il medico accertatore dovrà fornire, a richiesta del personale sanitario del Servizio di Igiene Pubblica, ogni altra informazione utile.

2.1.03 Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria

Il medico che osserva un caso di malattia infettiva accertata o sospetta, deve provvedere alla adozione delle misure previste dalla circolare ministeriale 56/75 e sue successive modifiche ed ogni altra misura necessaria.

2.1.04 Disinfezione ambientale

La disinfezione ove prescritta, ovvero ritenuta necessaria dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ad integrazione dei normali processi di sanificazione, è obbligatoria e gratuita.

Ogniqualvolta sia ritenuto necessario da parte del Servizio di Igiene Pubblica, viene eseguita la disinfezione straordinaria di Istituti di cura e ricovero pubblici e privati, alberghi, locande, teatri, cinema, mezzi pubblici di trasporto ed in genere di tutti gli ambienti di uso collettivo.

2.1.05 Vendita e affitto di abiti e accessori usati

È vietata la vendita e l'affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione e disinfestazione secondo le modalità stabilite dalla Autorità sanitaria a carico dell'interessato.

Sono esenti dai trattamenti di bonifica e dalla disinfezione gli abiti che siano sottoposti a lavatura a secco, mediante trattamento con solventi clorurati o altri prodotti equivalenti e successiva essiccazione a caldo.

Titolo 3

DISCIPLINA AMBIENTALE E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE



3.1 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

3.1.01 Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nell'art. 1 quater, voce a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980.

3.1.02 Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dalla legge n. 319/76 e successive integrazioni e modificazioni. (*)

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'Autorità competente al controllo a seconda del tipo e del recapito finale.

3.1.03 Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono compito del Servizio di Igiene Pubblica e del Laboratorio di Sanità Pubblica.

3.1.04 Campionamento degli scarichi

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'Autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle indicate nelle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata e integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

I campionamenti devono essere effettuati immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel recapito finale.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

3.1.05 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, o complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Si considera impianto di depurazione della fognatura un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante e/o organico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

(*) VARIAZIONE:

TITOLO III

3.1 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

3.1.02 AUTORIZZAZIONI. PRIMO COMMA.

AL TERMINE DEL PRIMO COMMA VENGONO AGGIUNTE LE PAROLE " STATALI, REGIONALI E DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE."

COMUNE SEGRETARIO COMUNALE
Provincia di Torino

Si considera volume di carico della fognatura il volume giornaliero medio di liquame proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, valutato al terminale della rete stessa e nel mese di massima produzione dello scarico.

3.1.06 Classificazione delle pubbliche fognature

Le pubbliche fognature sono classificate in tre categorie:

- la prima categoria comprende gli scarichi di volume non superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili e produttivi;
- la seconda categoria comprende gli scarichi di volume superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, i cui effluenti siano originati da insediamenti civili e produttivi;
- la terza categoria comprende gli scarichi originati esclusivamente da insediamenti produttivi.

A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale si provvederà ad inoltrare al Servizio di Igiene Pubblica i dati relativi alla portata della rete fognaria in modo da consentire la classificazione.

3.1.07 Recapito degli scarichi

Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali.

3.1.08 Scaricatori di piena

Gli scarichi di piena delle reti fognarie miste da realizzarsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono dimensionati, di norma, in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco. Sono fatte salve motivate deroghe, approvate contestualmente all'approvazione del progetto da parte della Regione, in funzione di eccezionali o particolari esigenze o necessità di convogliamento di acque reflue urbane.

3.1.09 Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti produttivi

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge 319/1976 sono tenuti a rispettare le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità, fissati dagli Enti gestori della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione terminale.

3.1.10 Autorizzazione allo scarico e controlli

Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate al Comune ove ha sede lo scarico:

- a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento per le pubbliche fognature esistenti;
- b) prima dell'attivazione per le pubbliche fognature nuove.

L'autorizzazione è rilasciata per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilità di cui alle tabelle dell'Allegato 1, D.P.R. 319.

Per gli scarichi non ancora muniti o raccordati rispettivamente a impianto

terminale o centralizzato di depurazione è rilasciata una autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilità cui è assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dei controlli, il Comune si avvale del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. competente per territorio.

I campioni effettuati per la verifica dei limiti di accettabilità devono essere prelevati in tempo secco.

L'adeguamento ai suddetti limiti non può essere conseguito mediante diluizione con acque appositamente impiegate allo scopo.

3.1.11 Pubbliche fognature esistenti

Gli scarichi appartenenti alla prima categoria di cui al punto 3.1.06 sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.

In ogni caso lo scarico dovrà comunque conformarsi ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 1, parte a), legge 319/76.

Gli scarichi appartenenti alla seconda categoria si adegueranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento ai limiti di accettabilità stabiliti dall'Allegato 1, parte b) e c).

Gli scarichi appartenenti alla terza categoria devono rientrare nei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.

Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti, fino al momento in cui dovranno osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, ad adottare tutte le necessarie misure atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative dello scarico, in presenza di variazioni quantitative e qualitative degli scarichi immessi.

3.1.12 Pubbliche fognature nuove

Gli scarichi nuovi, rispettano fin dall'attivazione i limiti di accettabilità stabiliti al punto 3.1.11.

3.2 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

DISPOSIZIONI GENERALI

3.2.01 Scarichi di insediamenti civili

In base alla legislazione nazionale vigente, il Sindaco, quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile o lo classifica in base alla normativa statale e regionale.



SEGRETARIO COMUNALE

SCARICHI CIVILI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

3.2.02 Regolamentazione degli scarichi

Gli scarichi di insediamenti civili in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni regolamentari emanate dall'Ente gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione terminale.

3.2.03 Obbligo di allacciamento

Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento.

Sono fatte salve eventuali motivate deroghe con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.

3.2.04 Scarichi che non recapitano in pubbliche fognature

Gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni contenute nella legge regionale di riferimento fatti salvi gli obblighi previsti dagli artt. 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

3.2.05 Autorizzazioni e controlli

Le domande di autorizzazione sono presentate al Comune ove ha sede lo scarico e nei casi di recapito in pubblica fognatura all'Ente gestore delle stesse prima dell'attivazione dell'impianto ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per gli impianti esistenti.

Il controllo e la vigilanza sugli scarichi di cui al punto 3.2.03 sono espletati:

a) per gli scarichi in acqua superficiale dal Comune ove ha sede lo scarico;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura dall'Ente gestore della stessa e dal gestore del relativo impianto di depurazione.

Il Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione e per il controllo si avvale del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI REFLUI AUTOSPURGATI

3.2.06 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento vengono definiti reflui autospurgati:

- a) i residui derivanti dagli insediamenti civili raccolti in fosse settiche;
- b) i percolati derivanti dalle discariche di rifiuti solidi urbani o assimilabili e dagli impianti di stoccaggio e trattamento degli stessi rifiuti;
- c) i residui fangosi non sottoposti a trattamento di stabilizzazione provenienti da pubblici impianti di trattamento delle acque.

3.2.07 Trattamento dei reflui autospurgati

I reflui di cui al punto 3.2.06 sono avviati alle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Gli impianti di depurazione delle pubbliche fognature accolgono i reflui autospurgati al fine del trattamento dei medesimi contestualmente ai reflui delle pubbliche fognature. Presso il pubblico impianto, cui vengono conferiti i reflui è tenuto un registro di carico e scarico dei reflui conferiti.

3.2.08 Autorizzazioni e controlli

Le attività di trasporto e successivo conferimento mediante autospurgo dei reflui di cui al punto 3.2.06 sono autorizzate dalla Provincia ove ha sede la ditta che effettua il trasporto.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Durante il trasporto i reflui di cui al punto 3.2.06 devono essere accompagnati da una bolla di identificazione.

I veicoli utilizzati per il trasporto devono risultare in possesso di certificazione di idoneità rilasciata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Il controllo, durante le fasi di carico, trasporto e conferimento viene svolto dal personale del Servizio di Igiene Pubblica.

PRIMA DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SU TERRENO DEI LIQUAMI

3.2.09 Cautele

Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

3.2.10 Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo

Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

3.2.11 Definizioni dello spandimento sul terreno

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82.

L'assimilabilità, è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi.

Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia territorialmente competente.

SEGRETARIO COMUNALE



3.2.12 Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal Piano Regionale Generale;
- d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;
- f) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali con portata media annua superiore a 2 metri cubi al secondo;
- g) nelle superfici golenali;
- h) nelle aree calanchive;
- i) sui terreni a tessitura (U.S.D.A.): sabbiosa e con capacità di scambio cationico minore di cinque;
- l) nelle aree con pendenze superiori a 15%;
- m) nelle aree franose e geologicamente instabili;
- n) nelle riserve e nei parchi naturali;
- o) nelle aree costituenti casce di espansione fluviale.

È infine vietato sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI SUL SUOLO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

3.2.13 Scarichi di insediamenti produttivi

Salvo quanto previsto per lo spandimento sul terreno, tutti gli scarichi di insediamenti produttivi su ogni tipo di suolo e nel sottosuolo sono autorizzati dal Comune esclusivamente nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

A far data dal 90esimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento non possono più essere rilasciate ai nuovi insediamenti produttivi autorizzazioni allo scarico sul suolo e nel sottosuolo, fatto salvo quanto previsto per lo spandimento su terreno.

3.2.14 Serbatoi

Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i nuovi serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.

I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua.

Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.

I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono essere costituiti con doppia parete con intercapedine a tenuta ispezionabile.

Per quanto riguarda l'esistente, possono, da parte del Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica, essere date disposizioni di adeguamento

alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.

Per gli esistenti si deve provvedere a documentare a cura del proprietario l'esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dalla installazione e ogni 5 anni.

3.2.15 Condotti di collegamento

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze, di cui alla Direttiva del Consiglio n. 80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.

Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzate a cura degli interessati.

3.3 ACQUA POTABILE

3.3.01 Disposizioni generali - Attingimento dell'acqua

L'acqua utilizzata per scopi potabili deve essere pura e di buona qualità, così come previsto dal T.U. LL.SS. 1265/1936, dal D.P.R. 236 del 24 maggio 1988 e dal D.M. 26 marzo 1991.

L'attingimento dell'acqua destinata ad uso potabile in assenza di idoneo impianto di potabilizzazione deve avvenire da falde profonde, anche quando le condizioni della falda freatica consentano prelievi più superficiali.

3.3.02 Schedario delle fonti di approvvigionamento

Presso il Servizio di Igiene Pubblica, è costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio della U.S.S.L.

3.3.03 Contenuto dello schedario

Lo schedario di cui al precedente punto deve contenere:

- a) la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento rilasciata dalla Giunta Regionale - Settore Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile;
- b) l'identificazione tramite un numero di codice in accordo con il Laboratorio di Sanità Pubblica e l'Ente gestore dell'acquedotto;
- c) la stratigrafia e la planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;
- d) una relazione tecnica in merito alle caratteristiche, al materiale dei manufatti, all'epoca della costruzione, alla portata, al consumo teorico minimo e all'uso cui viene destinata l'acqua emunta;
- e) una relazione ambientale che individui le possibili fonti di inquinamento nelle più immediate vicinanze.

SEGRETARIO COMUNALE

PROVVEDA
DI TATIZIO
COMUNE DI MANZONI

3.3.04 Fonti di approvvigionamento in disuso

Le fonti di approvvigionamento in disuso, che presentino situazioni di rischio igienico o che non siano autorizzate, devono essere eliminate. Il Servizio di Igiene Pubblica propone al Sindaco di ingiungere al proprietario di provvedere, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica, alla chiusura mediante:

- a) estrazione dei manufatti di approvvigionamento (ove possibile);
- b) riempimento con materiale inerte (sabbia, ghiaia) nella zona satura;
- c) apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento. Nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione area-
le adeguata.

3.3.05 Fonti non autorizzate

Qualora si tratti invece di una fonte attiva che non costituisca rischio per la falda, il proprietario, ove non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, deve richiedere l'autorizzazione alla Giunta Regionale – Settore Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile, purché in possesso dei requisiti, a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica, previsti dal presente Regolamento.

3.3.06 Provvedimenti del Sindaco nei casi di inadempienza

Nei casi di inadempienza a quanto previsto nei due precedenti punti, il Sindaco provvede d'ufficio alla chiusura, addebitandone le spese al proprietario.

3.3.07 Caratteristiche costruttive

I pozzi impiegati per l'approvvigionamento idrico, sia civile che industriale, devono essere del tipo tubolare con la prima fenestrazione al di sotto di una fascia di terreno impermeabile e l'emungimento deve avvenire, salvo casi eccezionali, mediante pompe del tipo sommerso, non posizionate in corrispondenza dei filtri, allo scopo di ridurre al minimo la presenza di sabbia.

3.3.08 Parte superficiale del pozzo

La parte superficiale del pozzo deve essere contenuta in apposita cameretta in uso esclusivo, che può essere interrata, seminterrata o, preferibilmente, sopra suolo, in relazione alle possibilità tecniche. Tale cameretta deve, comunque, avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso e movimento degli operatori addetti alla manutenzione, essere illuminata ed aerata (eventuali aperture devono essere protette con reti a maglia fine), nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre asciutta, senza ristagni d'acqua sul pavimento e infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.

3.3.09 Testata del pozzo

La testata del pozzo deve essere provvista di una chiusura, dotata di foro ($\varnothing$ 1 pollice) munito di tappo filettato per l'introduzione di una sondina.

Per l'effettuazione della misura di livello, nel caso che lo spazio tra la colonna e la camicia del pozzo non consenta il passaggio della sondina, si deve fissare alla colonna montante oppure alla camicia del pozzo un

tubetto di acciaio zincato ($\varnothing$ 1 pollice), che corra lungo la colonna fino alla profondità della pompa, chiusa superiormente con un tappo filettato.

3.3.10 Pozzi a scavo

Nel caso vengano ancora impiegati pozzi del tipo a scavo, deve essere disposta la loro soppressione o trasformazione in pozzi di tipo tubolare.

3.3.11 Pozzi attingenti a falde sovrapposte

Nei pozzi attingenti a falde sovrapposte, a scopo protettivo, è opportuno che, in sede costruttiva, in corrispondenza degli strati impermeabili del terreno (argille, limi, conglomerati e rocce compatte), il riempimento tra perforo e rivestimento venga realizzato con materiale impermeabile con caratteristiche preferibilmente simili a quelle del materiale originario.

Qualora le falde superficiali siano contaminate, devono essere escluse.

3.3.12 Captazione di sorgenti

Per quanto riguarda le sorgenti:

a) l'opera di captazione deve raggiungere l'acquifero in profondità onde prevenire possibili inquinamenti;

b) i manufatti di presa devono essere in calcestruzzo ben lavorato e comprendere additivi impermeabilizzanti che non consentano cessioni, o, non provochino effetti nocivi.

Nel caso di più manufatti di captazione, le varie acque raccolte, devono essere convogliate separatamente in una vasca di «carico». Queste opere di presa devono essere protette da una struttura pure in calcestruzzo ed accessibili per le dovute ispezioni durante l'esercizio;

c) nel caso di una sola opera di presa, il fabbricato, preferibilmente fuori terra, oltre alla vasca di sedimentazione, deve comprendere anche la vasca di partenza, nella quale l'acqua captata deve arrivare attraverso uno stramazzo a battente, che permetta la misura di portata del corpo acquifero.

La vasca di partenza deve essere dotata di:

- uno scarico di fondo per lavaggi occorrenti con ipoclorito di sodio o altra sostanza idonea a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica prima di utilizzare l'acqua e durante l'esercizio per manutenzioni;

- uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti durante i periodi di piena;

- un tubo di partenza posto ad un livello di m. 1,00 sotto lo stramazzo di arrivo e m. 0,30-0,50 più alto della platea di fondo.

L'opera deve comprendere locali accessori di manovra e per le eventuali apparecchiature di potabilizzazione dell'acqua.

Prima di essere immessa nella rete, l'acqua deve passare attraverso apposite condotte in un serbatoio di accumulo di cui vanno verificate periodicamente tenuta e pulizia.

Le verifiche di controllo di competenza dell'Ente gestore devono essere trimestrali e devono comprendere, oltre a quanto sopradetto, anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato di manufatti, dispositivi di aerazione, organi di manovra sia all'interno del manufatto che dentro le tubazioni.

3.3.13 Captazione da acque superficiali

Le acque superficiali possono essere rappresentate da laghi o corsi d'acqua.

SEGRETARIO COMUNALE



a) Nel caso di approvvigionamenti da laghi l'opera di presa deve essere disposta a distanza dal fondo, tale da evitare apprezzabili azioni di richiamo di torbidità o vegetazione, e a distanza dalla superficie tale, che, anche nelle condizioni di massimo svaso, si abbiano limitate escursioni delle caratteristiche termiche e biologiche.

Essa deve, inoltre, essere ubicata in modo da risentire il meno possibile dell'influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco delle correnti.

Di norma deve essere provvista di luci regolabili a quota diversa o di sistema galleggiante.

b) Nel caso di approvvigionamento da corsi d'acqua, nella ubicazione dell'opera di presa, è necessario tener conto del regime idrologico dell'acqua nei vari periodi dell'anno, della presenza di insediamenti, della ubicazione degli scarichi.

Essa deve essere preferibilmente a monte di insediamenti e scarichi importanti e, se a valle, alla maggiore distanza possibile.

Nei casi di cui ai punti a) e b) provvedimenti amministrativi devono essere previsti per quanto riguarda la destinazione del territorio influente, la limitazione dell'uso di fertilizzanti e pesticidi nelle zone agricole adiacenti le sponde, nonché limitazioni e controlli sugli scarichi secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 319/76.

3.3.14 Serbatoi di accumulo

Nel caso vengano impiegati nella distribuzione dell'acqua serbatoi di accumulo, questi devono essere previsti in parallelo e a doppia camicia. Inoltre devono essere chiusi e costruiti con materiali idonei, con valvola di non ritorno.

Almeno ~~trimestralmente~~ (*) si deve provvedere alla verifica della loro tenuta e alla loro pulizia e disinfezione. (*)

L'arrivo dei rifornimenti deve essere distinguibile e campionabile.

La valvola di non ritorno è obbligatoria per i serbatoi di accumulo dei privati e per i serbatoi di espansione degli acquedotti pubblici.

La verifica dello stato dei manufatti deve essere fatta ad ogni prelievo e comunque almeno trimestralmente, mentre le operazioni di pulizia e disinfezione dei serbatoi vanno effettuate annualmente, salvo frequenze maggiori in relazione a specifiche esigenze.

3.3.15 Rubinetto per prelievi

Subito dopo l'uscita della fonte deve essere derivato un rubinetto per il prelievo dei campioni.

3.3.16 Installazione di contatori

Come previsto dall'art. 7 della legge 319/76, tutti i proprietari degli impianti di approvvigionamento autonomi devono provvedere alla installazione sulla tubazione in uscita della fonte prima di ogni derivazione, di un contatore, regolarmente sigillato e controllato.

3.3.17 Lettura del contatore

Trimestralmente o, comunque, almeno semestralmente i proprietari devono provvedere alla lettura della quantità di acqua emunta ed alla registrazione dei valori e della data di lettura su una scheda completa del tipo e numero di matricola del contatore nonché dei dati per la identificazione della fonte.

(*)
VARIAZIONE:

TITOLO III

3.3. ACQUA POTABILE.

3.3.14. SERBATOI DI ACCUMULO.

SECONDO COMMA.

VIENE SOSTITUITA LA PAROLA "TRIMESTRALMENTE" CON LA PAROLA "SEMENTRALMENTE".

VENGONO CANCELLATE LE PAROLE "E ALLA LORO PULIZIA E DISINFEZIONE."

VARIAZIONE CON
N.37 DEL 30/9/1995

TITOLO III

3.3. ACQUA POTABILE.

3.3.14. SERBATOI DI ACCUMULO.

SECONDO COMMA.

E' SOPPRESSO E SOSTITUITO CON LE PAROLE: ALMENO SEMESTRALMENTE SI DEVE PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLA LORO TENUTA ED ALMENO ANNUALMENTE ALLA LORO PULIZIA E DISINFEZIONE.

24

Il valore calcolato viene trasmesso all'Ufficio Comunale competente ai fini della applicazione delle tariffe di cui agli artt. 17 e 18 della legge 319/76.

3.3.18 Protezione delle captazioni da acque superficiali

Nel caso di opere di captazione in corrispondenza di laghi e corsi d'acqua le opere di protezione devono comprendere la sistemazione delle pendici e delle sponde, al fine di prevenire dissestamenti nonché la deviazione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi a valle delle opere di presa.

3.3.19 Misure dei livelli statici

Con periodicità trimestrale il gestore del pozzo provvede ad eseguire la misura dei livelli statici e ad inviare l'esito al Servizio di Igiene Pubblica.

I dati di rilevamento piezometrico sono sempre riferiti al livello del mese sulla scorta dei piani quotati esistenti presso le Amministrazioni Comunali o sulle carte topografiche I.G.M.

La misurazione di tale livello avviene a pozzo fermo per un tempo necessario a ristabilire l'equilibrio e in assenza di altri emungimenti, che possono influenzare il livello stesso.

3.3.20 Trattamenti di potabilizzazione

Allorché vengono usate acque sottoposte a trattamento di potabilizzazione, è necessario effettuare, all'atto del prelievo, la determinazione del cloro residuo libero onde verificare l'efficacia del trattamento di disinfezione in atto.

I processi di clorazione, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi che i metodi di attuazione, vanno effettuati sotto il controllo e su prescrizione del Servizio di Igiene Pubblica.

Il livello ottimale del cloro libero dovrebbe essere compreso tra 0,1 mg./l. e 0,2 mg./l. e, in ogni caso, nei punti rete terminali non deve essere inferiore a 0,1 mg./l., mentre nei punti di immissione nella vasca di carico non deve superare 0,4 mg./l.

3.3.21 Flocculazione

Qualora nel trattamento di potabilizzazione vengano usati flocculanti o coadiuvanti della flocculazione e prodotti tesi a migliorare le caratteristiche igieniche delle acque, deve essere opportunamente accertato il grado di purezza, la innocuità e le concentrazioni residue.

Non è consentito l'uso di polifosfati per la flocculazione.

3.3.22 Accesso alle strutture

Per l'effettuazione dei controlli e delle misure di cui ai punti precedenti i tecnici delle U.S.S.L. devono avere libero accesso, anche fuori orario di funzionamento, ai locali, qualora ciò sia necessario.

Devono, inoltre, poter effettuare tutti i controlli richiesti, nonché consultare registri e raccogliere tutte le necessarie informazioni.

3.3.23 Segnalazione di variazioni

I proprietari, nonché gli addetti agli impianti, devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando



SEGRETARIO COMUNALE

a loro carico l'obbligo, qualora si verificano cambiamenti nelle opere di captazione o nell'impianto con possibili influenze sulla qualità dell'acqua, di darne immediata comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica, fatte salve le competenze del Settore Regionale Lavori Pubblici.

3.3.24 Ricerca e sfruttamento di nuove risorse di approvvigionamento

Chiunque intenda attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse di approvvigionamento idrico deve richiedere l'autorizzazione alla ricerca e captazione e/o la concessione alla derivazione, che verranno rilasciate dalla Giunta Regionale - Settore Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile, su parere del Servizio di Igiene Pubblica e dell'Ente Gestore del Pubblico Acquedotto, dietro presentazione di documentazioni distinte e successive.

3.3.25 Documentazione da presentare

Per il parere di cui sopra, è necessaria, a cura del richiedente, la presentazione di un progetto di ricerca, corredato di uno studio idrogeologico completo dell'area interessata, di una relazione tecnica, contenente le caratteristiche dell'impianto di captazione delle opere di presa, i dati relativi sia alla portata che si intende utilizzare sia agli usi.

In particolare, nello studio idrogeologico vanno approfondite le caratteristiche delle diverse fonti che si intendono utilizzare, se sorgenti, pozzi o acque superficiali, in relazione al loro utilizzo e alle conseguenze che dall'utilizzo possono derivare.

Se il prelievo è da falda, bisogna valutare il regime e il movimento della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici e i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.

3.3.26 Relazione sugli insediamenti nelle fasce di rispetto

Accanto allo studio idrogeologico e alle caratteristiche dei terreni vanno sempre ricercate eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali e, pertanto, il richiedente, deve con precisione relazionare sugli insediamenti nelle fasce di rispetto.

3.3.27 Parere del Servizio di Igiene Pubblica

Deve inoltre, essere richiesto apposito parere al Servizio di Igiene Pubblica, che lo rilascia sulla base di relazioni tecniche del responsabile del Servizio e del Laboratorio di Sanità Pubblica.

3.3.28 Campionamento

Il campionamento viene di regola eseguito dal personale del Servizio di Igiene Pubblica. In caso di necessità o per particolari situazioni, il campionamento può essere eseguito direttamente dal Laboratorio di Sanità Pubblica a richiesta e, comunque, in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica.

Qualora durante l'espletamento delle analisi emerga il bisogno di un nuovo controllo, il Laboratorio di Sanità Pubblica, con fonogramma urgente, informa il Servizio di Igiene Pubblica, il quale provvede a prelevare un nuovo campione.

3.3.29 Controlli di fonti di approvvigionamento private

Le analisi di controllo di fonti di approvvigionamento private dovranno essere eseguite a carico del proprietario con periodismo almeno trimestrale secondo protocolli di analisi disposti dal Servizio di Igiene Pubblica.

3.3.30 Analisi e comunicazione degli esiti

Una volta completati gli atti amministrativi conseguenti alla effettuazione dell'analisi, il responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica competente provvede alla trasmissione degli esiti ufficiali. Comunque, considerata l'importanza per il Servizio di Igiene Pubblica, di disporre in tempi brevi del risultato degli accertamenti, nei casi sospetti o sfavorevoli, il Laboratorio di Sanità Pubblica deve farsi carico di comunicare con fonogramma l'esito delle analisi.

3.3.31 Registrazione degli esiti

I dati relativi alle analisi vanno registrati su apposita scheda da conservarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica.

3.3.32 Giudizio di potabilità

Il giudizio di potabilità è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica sulla base del referto analitico e del parere del responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica che ha eseguito l'analisi.

Il giudizio di potabilità è fondato sull'insieme dei dati forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici forniti dal controllo completo e sulla loro rispondenza ai limiti di cui al D.P.R. 236 del 24 maggio 1988 nonché dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. Il giudizio di potabilità deve essere trasmesso a cura del Servizio di Igiene Pubblica al Sindaco del Comune interessato.

3.3.33 Acqua non usabile

Se non sia stata accertata e dichiarata dal Servizio di Igiene Pubblica la potabilità dell'acqua di un pozzo o di una sorgente, non è consentito l'impiego per l'alimentazione, per la preparazione di sostanze alimentari nonché per la lavatura di recipienti e utensili impiegati per dette attività.

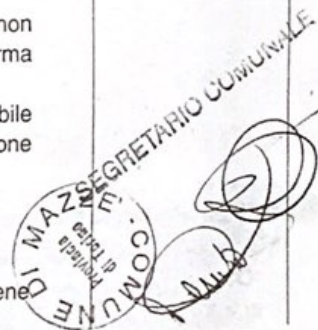
3.3.34 Acqua non potabile

Quando l'acqua di un approvvigionamento idrico sia riconosciuta non potabile, su segnalazione del Servizio di Igiene Pubblica, il Sindaco informa la popolazione con idonei avvisi e dispone che venga sospeso l'uso.

Qualora la rimozione delle cause di inquinamento risultasse impossibile dovrà essere apposta alla fonte di approvvigionamento idonea segnalazione di non potabilità.

3.3.35 Conservazione degli esiti

Presso il Laboratorio di Sanità Pubblica e presso il Servizio di Igiene Pubblica devono essere conservati i risultati delle analisi effettuate.



3.4 INQUINAMENTO DELL'ARIA

3.4.01 Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente Regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati, gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire pregiudizio per la salute, danno per i beni pubblici o privati, per le colture agricole, per la flora e la fauna in genere.

3.4.02 Impianti termici civili

Gli impianti termici civili e di imprese industriali, artigianali e commerciali, con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti e rispettare le disposizioni dei punti che seguono. Tutti gli impianti termici devono essere realizzati in locali igienicamente idonei ad uso esclusivo.

3.4.03 Focolari

Qualora un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

Il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare e che comunque possono essere causa di insalubrità e di molestia.

3.4.04 Deficienze strutturali degli impianti

Quando risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., il Sindaco prescrive di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

3.4.05 Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6, comma 17, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

• Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

3.4.06 Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazio-

ni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Servizio di Igiene Pubblica prescrive l'opportuno innalzamento, salvo ed impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico di competenza del Sindaco.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

3.4.07 Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'iniziazione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti stessi con ordinanza contingibile ed urgente.

3.4.08 Altre attività

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., dispone i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità (art. 217, T.U. LL.SS.).

3.4.09 Camini di impianti termici

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'adeguata dispersione e diluizione degli inquinanti emessi anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque è determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

3.4.10 Impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo il ciclo a umido devono rispettare la normativa vigente in materia di scarichi industriali.

Gli impianti di abbattimento di nuova installazione non possono essere messi in esercizio ed autorizzati fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti.

L'inosservanza di tale prescrizione comporta la fermata del relativo impianto tecnologico, stabilito con relativo provvedimento da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

Gli scarichi liquidi degli impianti di abbattimento, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi alle norme vigenti, devono essere adeguati alle stesse nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

3.4.11 Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico preveda manipolazione, trasformazione, deposito, ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio

